



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

del 16 dicembre 1996

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

(del 16 dicembre 1996)

TITOLO PRIMO **NORME GENERALI**

Art. 1 **Scopo**

Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità della raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Orselina.

Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse di utilizzazione.

Art. 2 **Principi**

Il Comune organizza per tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

Il Comune promuove la gestione economica e ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 **Obbligatorietà**

La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

In casi eccezionali il Municipio può dispensare dall'obbligo suddetto il richiedente che provvede con mezzi propri alla raccolta e alla consegna per il riciclaggio o al centro di smaltimento nel rispetto delle norme in materia.

Art. 4 **Rifiuti esclusi**

Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente ed in particolare quelli che non sono ammessi al centro regionale di smaltimento o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;

- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse e i cadaveri di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio o al neon;
- r) le pile, le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- t) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- z) le carcasse e i rottami di autoveicoli e motoveicoli, le macchine, i giocattoli e in genere gli apparecchi contenenti i residui dei materiali sopraelencati (per esempio televisori, radioline, walkman, personal computer, orologi, calcolatrici, macchine fotografiche), frigoriferi, impianti di climatizzazione.

Per i rifiuti ingombranti fa stato l'art. 8.

È vietato eliminare i rifiuti di cui al cpv 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

Art. 5

Eliminazione dei rifiuti esclusi

I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a proprie spese conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche secondo le indicazioni che saranno impartite di volta in volta.

TITOLO SECONDO **SERVIZI DI RACCOLTA**

Art. 6

Genere

I servizi comunali di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente, sono i seguenti:

- a) raccolta normale dei rifiuti solidi urbani;
- b) raccolta dei rifiuti ingombranti;
- c) raccolta differenziata dei materiali recuperabili (vetro-metalli-oli-batterie-PET);

- d) raccolta degli scarti vegetali;
- e) raccolta della carta.

Nei giorni di sabato e di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali la raccolta non ha luogo, salvo diversa disposizione del Municipio.

Art. 7 **Raccolta normale**

Il servizio di raccolta normale comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale o sociale. Sono pure ammessi i residui di scopatura e di pulizia nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

Sono oggetto della raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ammessi, ad eccezione dei rifiuti speciali esclusi dal servizio secondo l'art. 4 o di quelli oggetto di raccolta differenziata secondo l'art. 9.

I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità di consegna fissate o contenenti rifiuti non ammessi non sono prelevati dagli addetti al servizio.

Art. 8 **Raccolta dei rifiuti ingombranti, della carta e degli scarti vegetali**

I rifiuti ingombranti, la carta e gli scarti vegetali vengono raccolti in base al programma allestito annualmente dal Municipio.

Art. 9 **Raccolte differenziate**

Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti ricuperabili, quali il vetro, i metalli, le batterie, gli oli, il PET, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

Il Municipio può concludere contratti con aziende private.

È vietato eliminare i rifiuti ricuperabili secondo il cpv 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

TITOLO TERZO
NORME PER LA CONSEGNA DEI RIFIUTI

Art. 10
Consegna dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti per la raccolta normale deve essere fatta negli appositi imballaggi e contenitori definiti agli art. 11 e 12.

Gli imballaggi e i contenitori devono essere posti nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio; essi devono essere tolti dopo la vuotatura e non possono in alcun caso rimanere sul suolo pubblico durante la notte.

Art. 11
Imballaggi per i rifiuti

I rifiuti domestici devono essere riposti o in sacchi di plastica opaca o possibilmente di carta appositamente fabbricati allo scopo.

Devono essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto.

Sono vietati i sacchi e i sacchetti di carta e di plastica per le compere.

Sono pure vietati ogni altro tipo di imballaggio, come pure i secchi tipo Ochsner o simili.

Art. 12
Contenitori

Per la raccolta normale dei rifiuti possono essere impiegati i contenitori fino alla capacità di 800 l alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

I rifiuti depositati nei contenitori devono comunque essere contenuti negli imballaggi previsti dall'art. 11.

Per la raccolta degli scarti vegetali possono pure essere impiegati gli appositi contenitori "verdi" purché normalizzati con il sistema di vuotatura in uso.

L'adozione del contenitore è soggetta ad autorizzazione municipale, previa regolare domanda inoltrata al Municipio.

L'uso del contenitore è obbligatorio per case a partire da 6 appartamenti. Derghe possono essere concesse dal Municipio quando esse risultano necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico pubblico, ecc..

In determinate zone può essere vietato l'uso dei contenitori, in particolare nei quartieri inaccessibili ai veicoli per la raccolta.

Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio del camion, non vengono vuotati.

Art. 13
Consegna degli scarti vegetali

Gli scarti vegetali devono essere deposti negli appositi contenitori oppure imballati in sacchi di carta appositamente previsti per questo genere di raccolta.

Art. 14
Acquisto e manutenzione contenitori

L'acquisto, il mantenimento e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle imprese.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danno ai recipienti.

Iscrizioni o affissioni su contenitori devono essere approvate dal Municipio.

TITOLO QUARTO
TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 15
Prelievo delle tasse

Agli utenti del servizio per la raccolta rifiuti viene chiesto il pagamento delle tasse seguenti.

15.1 Tassa base annua prelevata sui rifiuti urbani provenienti dalle economie domestiche di domiciliati, dimoranti, residenze secondarie, alberghi, case di cura, conventi, amministrazioni, uffici, ditte, negozi artigiani e terzi che depositano i rifiuti nel comprensorio comunale:

	Minimo CHF	Massimo CHF
1. negozi	90.--	110.--
2. ristoranti		
posti interni	6.--	7.30
posti esterni	3.--	3.70
3. alberghi, case di cura		
posti letto	9.--	11.--
4. affittacamere		
posti letto	6.--	7.30
5. conventi	135.--	200.--
6. industrie, artigianati, uffici, studi medici	90.--	100.--
7. per ogni appartamento, appartamento di vacanza o condominio, indistintamente dall'ubicazione sul territorio comunale	90.--	110.--
8. ostello		
posti letto	9.--	11.--

15.2 Tassa sul sacco (in aggiunta al costo del sacco):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Sacco da 17 litri	0.30	0.80
Sacco da 35 litri	0.60	1.20
Sacco da 60 litri	1.20	2.--
Sacco da 110 litri	2.40	4.--
1 braccialetto per contenitore da 800 litri	14.50	30.--

15.3 Rifiuti verdi:

sacco

	Minimo CHF	Massimo CHF
Sacco da 110 litri	1.50	2.50
Contenitore da 120 litri	40.--	50.--
Contenitore da 240 litri	60.--	80.--
Contenitore da 800 litri	100.--	135.--

Le tasse sono calcolate annualmente dal Municipio tramite ordinanza nell'ambito degli importi minimi e massimi, sulla base del consuntivo dell'anno precedente.

La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 81 LEF.

In caso di mancato pagamento delle tasse di utilizzazione è competente il foro di Locarno-Città.

Art. 16 **Rimedi di diritto**

La decisione sulla tassa di raccolta può essere impugnata con reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione su reclamo del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

TITOLO QUINTO **CONTRAVVENZIONI**

Art. 17 **Infrazioni**

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

L'ammontare della multa va fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

La procedura è disciplinata dagli art. 147 e seguenti LOC.

TITOLO SESTO
NORME ESECUTIVE E FINALI

Art. 18
Provvedimenti e misure d'esecuzione

Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

Art. 19
Abrogazioni e entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce e abroga quello del 1.1.1965 e susseguenti modifiche. Esso entra in vigore con il 1° gennaio 1997, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato con risoluzione municipale no. 350 del 26 novembre 1996.
Adottato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 1996
Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 19 giugno 1997.

Le modifiche degli articoli 13 e 15 sono state approvate dal Consiglio comunale in data 23 settembre 2002 e dalla Sezione degli enti locali in data 7 gennaio 2003.